

DECRETO AMMINISTRATORE UNICO N. 2 del 19/01/2024

L'Amministratore Unico dell'ASP

VISTO il provvedimento redatto dalla Direzione relativo a:

“REVISIONE COMPENSI DEL DIRETTORE E LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI”

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell'ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell'ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l'esecutività;

DECRETA

1. DI APPROVARE l'allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;
2. DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione della firma attestante l'approvazione del medesimo;
3. DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



L'Amministratore Unico
SANTI MARINELLA / InfoCamere S.C.p.A.

OGGETTO: Revisione compensi del Direttore e liquidazione emolumenti arretrati

L'Amministratore Unico

dell'Asp Magiera Ansaloni

DATO ATTO che:

- **con decreto dell'Amministratore Unico di ASP, n° 22 del 20/12/2019** veniva incaricato il Dr. Ravanello in qualità di Direttore Generale dell'ASP a partire dal 01-01-2020 e fino al 12/03/2023, scadenza coincidente con quella dell'incarico dell'Amministratore Unico, stabilendo il compenso annuale del Direttore Generale nei seguenti termini: *"... che con apposito disciplinare di incarico si provvederà a termini di legge e di contratto a specificare altresì le ulteriori condizioni di servizio e istituti economici spettanti al Direttore da pattuirsi comunque in misura non superiore ad € 70.000,00 lordi annui (salvo effetti di rinnovi contrattuali di comparto successivi) di cui:*
 - € 41.968,00 di tabellare
 - € 22.032,00 di retribuzione di posizione
 - € 6.000,00 di retribuzione di risultato"
- Lo stipendio tabellare disposto con il suddetto decreto veniva di fatto immediatamente modificato in sede di erogazione effettiva dei cedolini paga a partire dal primo cedolino di gennaio 2020, poiché l'importo stabilito nel decreto sopracitato risultava essere incorretto, in quanto riprendeva l'importo del tabellare di cui al CCNL area II dirigenti - biennio economico 2006-2007, siglato il 22/02/2010 - ovvero l'importo del tabellare disposto dal CCNL immediatamente antecedente a quello effettivamente in vigore al momento di emanazione del decreto; essendo, alla data del decreto di cui sopra, già vigente il successivo CCNL area II dirigenti - relativo al biennio economico 2008-2009, siglato il 03/08/2010, il quale, all'art.3 comma 2, disponeva che lo stipendio tabellare, a decorrere dal 01/01/2009, dovesse essere calcolato in euro 43.310,90 (anziché euro 41.968,00 come previsto in decreto), pari ad euro 3.331,61 mensili per 13 mensilità. In applicazione della disposizione contrattuale, il tabellare effettivamente erogato nell'anno 2020 è risultato essere di complessivi euro 43.310,90.
- Per quanto riguarda la retribuzione di posizione erogata nell'anno solare 2020, a tale titolo sono state erogate per errore solo 12 mensilità di euro 1.694,77 cadauna, per un totale erogato di euro 20.337,24 anziché 22.032,00 come invece disposto dal Decreto 22/2019. Nel successivo mese di gennaio 2021 è stata erogata la 13esima rata mancante di euro 1.694,77 relativa all'anno 2020, recuperando pertanto il totale della retribuzione di posizione di euro 22.032,00 complessivi disposto dal Decreto in parola.

RICORDATO che:

- in data 17/12/2020 veniva siglato il CCNL Area Funzioni Locali – Dirigenti, ancora attualmente in vigore, relativo al triennio economico 2016-2018, il quale, relativamente al trattamento economico delle voci dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione, per il solo periodo che qui interessa (ovvero a partire dal 01/01/2020, data inizio incarico del direttore), disponeva:
 - **per lo stipendio tabellare,**
 - **all'art. 54 comma 1**, che a decorrere dal 01-01-2018 il tabellare di cui al precedente CCNL 03/08/2010, viene incrementato di euro 125,00 mensili per 13 mensilità; equivalente ad un importo annuo complessivo lordo arretrato sull'anno 2020 di euro 1.625,00.
 - **all'art. 54 comma 2**, che al sopradetto importo arretrato, doveva sottrarsi l'indennità di vacanza contrattuale 2010 già erogata di cui al precedente CCNL del 03/08/2010, in quanto assorbita dall'aumento del tabellare previsto; mentre doveva continuarsi l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale 2019 stabilita dall'art.1, comma 440 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), come anche successivamente chiarito dal parere ARAN AFL3 del 24/03/2021.
 - **all'art. 54 comma 3**, che a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL, e quindi a decorrere dal 01-01-2021, il valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti è rideterminato in euro 45.260,77, corrispondente ad euro 3.481,60 mensili per 13 mesi.

- **per la retribuzione di posizione**
 - **all'art. 54 comma 4**, che la retribuzione di posizione è incrementata, a decorrere dal 01/01/2018, di un importo annuo lordo comprensivo di tredicesima di euro 409,50; e che pertanto, come recita il successivo comma 6 del medesimo articolo, i valori minimo e massimo della retribuzione di posizione sono rispettivamente aggiornati in euro 11.942,67 ed euro 45.512,37.

DATO INOLTRE ATTO che:

- **con decreto dell'Amministratore Unico di ASP, n° 01 del 25/01/2021** a titolo *“Modifica del trattamento economico del Direttore Generale di ASP Magiera Ansaloni”*, tenendosi conto delle disposizioni del CCNL 17/12/2020 in materia, veniva modificato il trattamento economico del Dott. Ravanello nei seguenti termini:
 - **per lo stipendio tabellare**, di prendere atto dell'incremento disposto dal CCNL del 17/12/2020 come sopra illustrato, che viene disposto in euro 45.260,77 annui su 13 mensilità
 - **per la retribuzione di posizione**, di incrementare di 4.000,00 euro lordi annui la precedente somma stabilita dal decreto n. 22/2019 (decreto di primo incarico) portandola da euro 22.032,00 ad euro 26.032,00 annui.
 - **per la retribuzione di risultato**, di mantenere l'importo di 6.000,00 euro già stabilito in decreto n. 22/2019
- **con decreto dell'Amministratore Unico di ASP, n° 03 del 13/03/2023** veniva rinnovato l'incarico del Dott. Alberto Ravanello come Direttore Generale dell'Asp Magiera Ansaloni a decorrere dal 13/03/2023 e sino a scadenza del mandato di Amministratore Unico (prevista per il 12/03/2028) e comunque “ad interim” sino a nuovo conferimento di incarico dirigenziale nelle more dell'adozione degli atti/procedimenti necessari; mantenendo gli stessi importi stipendiali già previsti dal precedente Decreto n. 01 del 25/01/2021

CONSIDERATO però che,

- nel decreto n.01/2021 di cui al punto precedente, nulla si dice riguardo l'incremento alla retribuzione di posizione disposta dall'art.54 comma 4 del CCNL 17/12/2020, pari ad euro 409,50 lordi annui a decorrere dal 01/01/2008, e che pertanto, tale disposizione contrattuale è da ritenersi disattesa sia dal decreto citato che dal successivo decreto n. 03/2023 di rinnovo dell'incarico; la quale situazione necessita pertanto di essere sanata riconoscendo al Dott. Ravanello gli importi non erogati seppur previsti dal contratto vigente.

RICORDATO altresì che,

- per quanto riguarda le altre voci stipendiali spettanti per l'incarico di Direttore Generale, ovvero la c.d. **“indennità di vacanza contrattuale (IVC)”**, ed **“una tantum”**, a partire dalla data di inizio dell'incarico del Dott. Ravanello, ovvero a partire dal 01/01/2020, dovevano erogarsi:
 - a) per l'anno 2020: IVC-2010 (ex legge finanziaria 2010) di euro 24,21 per 13 mensilità; IVC-2019 (ex legge di bilancio 2019, comma 440, art.1 L. 145/2018) di euro 24,37 per 13 mensilità; per un totale annuo complessivo delle due voci comprensivo di 13esima di euro 631,54;
 - b) per l'anno 2021: a seguito CCNL del 17/12/2020, Area Funzioni Locali – Dirigenti, triennio 2016-2018, secondo il dettato dell'art.54 comma 2, la c.d. IVC-2010 di euro 24,21 mensili doveva cessarsi di essere corrisposta oltre a ritenersi riassorbita quella già erogata dagli incrementi del tabellare ivi previsti; correlativamente, la c.d. IVC-2019 di euro 24,37 mensili doveva continuarsi ad essere corrisposta, come anche stabilito dal comma 6 dell'art.2 del medesimo CCNL 17/12/2020; pertanto, a capo del Direttore Generale dovevano riassorbirsi euro 314,73 relativi all'IVC-2010 erogata nell'anno 2020, sottraendo tale somma dall'incremento del tabellare disposto dal CCNL 17/12/2020; ed erogarsi pertanto complessivi euro 316,81 comprensivo di 13esima a titolo di IVC-2019;
 - c) per l'anno 2022: oltre alla IVC-2019 di euro 24,37 mensili doveva erogarsi la c.d. IVC-2022, secondo quanto stabilito dal comma 609 dell'art. 1, L. 234 del 30/12/2021 (c.d. legge stabilità 2022), nei seguenti

- termini: a partire da aprile euro 10,44 mensili, e a partire da luglio euro 17,41 mensili; per un totale annuo complessivo delle due voci (IVC-2019 e IVC-2022) complessivo di 13esima di euro 470,00;
- d) per l'anno 2023: dovevano mantenersi gli importi consolidati dell'anno precedente, ovvero: IVC 2019 di euro 24,37 mensili; ed IVC 2022 di euro 17,41 mensili; per un totale annuo complessivo delle due voci di IVC complessivo di 13esima di euro 543,14; oltre a tali voci di IVC, nell'anno 2022 doveva erogarsi anche la c.d. "una tantum 2023", stabilita dal comma 330 dell'art.1 della Legge n.197 del 29/12/2022, per un importo mensile per 13 mensilità di euro 52,22; si dà atto al riguardo che l'una tantum prevista è stata correttamente erogata;
- e) per l'anno 2024: devono mantenersi gli importi delle IVC consolidati dell'anno precedente, ovvero: IVC 2019 di euro 24,37 mensili; ed IVC 2022 di euro 17,41 mensili; a queste voci va aggiunta per l'anno 2024 la c.d. "una tantum 2024" stabilita inizialmente dal "decreto anticipi", DL 145/2023, per i soli lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ma poi estesa, in sede di legge di bilancio 2024 (L.213 del 30/12/2023, comma 28 dell'art.1) anche ai lavoratori a tempo determinato. Tale norma dispone l'erogazione di tale una tantum calcolata in 6,7 volte l'importo dell'IVC 2022, equivalente ad un importo mensile di euro 116,65 (ovvero di euro 1.516,41 annui); per un totale annuo complessivo delle tre voci complessivo di 13esima di euro 2.059,55;

CONSIDERATO altresì che, a seguito di verifica contabile degli emolumenti erogati al Dott. Ravanello a partire dalla data di inizio del primo incarico, ovvero dal 01/01/2020, si rilevano le seguenti inosservanze rispetto a quanto previsto dai CCNL nel tempo vigenti e dalle disposizioni di legge relative alle Indennità di Vacanza Contrattuale:

- Che gli emolumenti erogati nell'anno 2020, a titolo di stipendio tabellare e retribuzione di posizione, sono corretti in quanto:
 - 1) Lo stipendio tabellare, come sopra detto, è stato erogato nel rispetto dell'allora vigente CCNL area II dirigenti - relativo al biennio economico 2008-2009, siglato il 03/08/2010, il quale, all'art.3 comma 2, disponeva che lo stipendio tabellare, a decorrere dal 01/01/2009, dovesse essere calcolato in euro 43.310,90;
 - 2) La retribuzione di posizione è stata interamente erogata nel rispetto del decreto di prima nomina, decreto n.22/2019, in complessivi euro 22.032,00, seppur con recupero della 13esima rata dell'anno 2020 con il cedolino emesso a gennaio 2021.
- Che gli emolumenti erogati nell'anno 2021, a titolo di adeguamento per rinnovo del CCNL di area del 17/12/2020 ed arretrati conseguenti, relativamente alle voci dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione sono, al contrario, non esatti come qui sotto specificato:
 - 3) Lo stipendio tabellare annuo, come disposto dall'art.54 comma 3 del CCNL 17/12/2020, risulta correttamente erogato in euro 45.260,80, essendo la differenza di tre centesimi annui rispetto alla somma di euro 45.260,77 disposta dal CCNL vigente dovuta agli arrotondamenti della rateizzazione mensile;
 - 4) Gli arretrati sullo stipendio tabellare per l'anno 2020 erano da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art 54 commi 1 e 2 del CCNL 17/12/2020, in 125,00 euro lordi per 13 mensilità, pari ad euro 1.625,00 annui lordi, a cui doveva riassorbirsi l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) anno 2010 e non anche quella relativa all'anno 2019 (anche parere ARAN AFL3 del 24/03/2021), la quale, quest'ultima avrebbe dovuta continuarsi ad essere erogata; per errore invece, la cifra netta erogata a titolo di arretrati sul tabellare risulta invece essere stata ridotta dell'intera IVC erogata nell'anno 2020, compresa pertanto anche quella dell'anno 2019. Va considerato anche il fatto che nessuna somma è stata successivamente erogata a titolo di IVC a partire da gennaio 2021 e negli anni seguenti fino ad oggi, non rispettando pertanto il dettato del comma 2 dell'art.54 in merito;
 - 5) Gli arretrati della retribuzione di posizione relativi all'anno 2020, come disposto dal comma 4 dell'art. 54 del CCNL 17/12/2020, sono stabiliti in euro 409,50 annui a decorrere dal 01/01/2018; sono invece

stati erogati a tale titolo sul cedolino paga di febbraio 2021 euro 474,56; ovvero 65,06 euro in più non dovuti;

- 6) Per quanto riguarda l'effettiva erogazione della retribuzione di posizione di competenza per l'anno 2021, la quale doveva essere di euro annui 26.032,00 su 13 mensilità come da decreto n. 01/2021 si rileva che per errore materiale nella elaborazione annuale dei cedolini paga la effettiva erogazione della retribuzione di competenza risulta mancante esattamente di una mensilità, ovvero di euro 2.002,48;
 - 7) Che, come detto anche più sopra, l'incremento annuo della retribuzione di posizione di euro 409,50 disposto dall'art.54 comma 4 del CCNL del 17/12/2020 non è mai stato effettivamente erogato sui competenti anno 2021, 2022, 2023;
- Che gli emolumenti erogati a partire dall'anno 2020, a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), sono inesatti in quanto:
 - 8) Nell'anno 2020 sono stati erogati a titolo di "IVC complessiva", ovvero a titolo di somma delle IVC-2010 ed IVC-2019 euro 47,53 mensili, per un totale annuo su 13 mensilità di euro 617,89; quando invece la somma corretta complessiva mensile delle due IVC doveva essere di euro 48,58 mensili (come da tabelle MEF), per un totale annuo di euro 631,54;
 - 9) Nell'anno 2021, a seguito di operazione di "riassorbimento della IVC-2010" come disposto dal CCNL 17/12/2020 sopracitato (vedi al punto 4 del presente decreto), è stato effettuato il riassorbimento dell'intera IVC effettivamente erogata nell'anno 2020, non distinguendo pertanto tra IVC-2010 (da riassorbire) ed IVC-2019 (da mantenere). Inoltre, a partire dall'anno 2021 e fino a tutto l'anno 2023, non è stata più erogata alcuna somma a titolo di IVC.

CONSIDERATO però che,

- Nell'ipotesi di CCNL sottoscritta il 11/12/2023 per l'area dirigenti delle funzioni locali, relativo al triennio economico 2019-2021, dal combinato disposto del comma 6 dell'art.2 e del comma 2 dell'art. 37, si prevede il riassorbimento dell'IVC-2019 ed il mantenimento dell'IVC-2022 (da aprile 2022);
- Pertanto, relativamente al problema della mancata erogazione delle somme a titolo di IVC di cui al punto 9) del precedente paragrafo, si ritiene opportuno operare in tal senso:
 - a) Non erogare la mancata IVC-2019 in attesa del prossimo rinnovo del CCNL di area, provvedendo pertanto a non dover stornare nessuna somma a tale titolo sugli arretrati lordi dovuti per gli incrementi tabellari pregressi previsti;
 - b) Erogare la IVC-2022, essendo la stessa al di fuori del triennio economico previsto dal prossimo CCNL, calcolando le somme arretrate da erogarsi nel seguente modo:
 - Per l'anno 2022 euro 153,19 complessivi;
 - Per l'anno 2023 euro 226,33 complessivi;
 - c) Prevedere l'erogazione della IVC.2022 anche per l'anno 2024 e seguenti fino a diversa disposizione contrattuale, da calcolarsi in euro 226,33 annui complessivi.

Tutto ciò premesso

DECRETA

DI RICONOSCERE, al Dott. Alberto Ravanella Direttore Generale dell'Asp Magiera Ansaloni per le ragioni sopra esposte i seguenti emolumenti:

- 1) A titolo di arretrato sulla retribuzione di posizione per errore materiale sui cedolini paga di competenza anno 2021, euro: 2.002,48;
- 2) A ulteriore titolo di arretrati sulla retribuzione di posizione per gli anni 2021, 2022 e 2023, nel rispetto dell'art. 54 comma 4 del CCNL 17/12/2020 euro 409,50 per ciascun anno, per un totale di euro 1.228,50; a

tale importo va trattenuta la cifra di euro 61,06 per errore materiale sul calcolo arretrati anno 2020 come sopra esposto; pertanto la somma netta a titolo arretrati sulla retribuzione di posizione ex art. 54 comma 4, da erogarsi è calcolata in euro: 1.167,44;

- 3) Di adeguare, ai sensi dell'art. 54 comma 4 CCNL 17/12/2020, la retribuzione di posizione di competenza anno 2024 e successivi fino a termine dell'incarico in essere, di ulteriori euro 409,50 annui, stabilendo la nuova somma annua a tale titolo in complessivi euro 26.441,50 dai precedenti 26.032,00 di cui i precedenti decreti in merito;

DI DARE ATTO che, a seguito dell'assorbimento dell'intera indennità di vacanza contrattuale (IVC) erogata nell'anno 2020 in Sede di calcolo degli arretrati sul tabellare ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del CCNL 17/12/2020, nessun emolumento a titolo di IVC risulta essere stato mantenuto in capo al Dott. Ravanello; pertanto, nell'attesa dell'imminente firma del nuovo CCNL di area, la cui ipotesi di accordo è stata firmata dalle parti sociali in data 11/12/2023, si **DECRETA** opportuno:

- a) Non erogare la mancata IVC-2019 in attesa del prossimo rinnovo del CCNL di area, provvedendo pertanto a non dover stornare nessuna somma a tale titolo sugli arretrati lordi dovuti per gli incrementi tabellari pregressi previsti;
- b) Erogare, a titolo di arretrati IVC-2022 sull'anno 2022, euro 153,19 complessivi
- c) Erogare, a titolo di arretrati IVC-2022 sull'anno 2023, euro 226,33 complessivi
- d) Prevedere l'erogazione della IVC-2022 anche per l'anno 2024 e seguenti fino a diversa disposizione contrattuale, da calcolarsi in euro 226,23 annui complessivi

DI DARE PERTANTO ATTO che, alla data del presente decreto, a regime sull'anno 2024, stante la vigenza del CCNL di area del 17/12/2020, gli emolumenti del Direttore Dott. Alberto Ravanello sono stabiliti nei seguenti importi:

- € 45.260,77 annui per stipendio tabellare
- € 26.441,50 annui per retribuzione di posizione
- € 6.000,00 per retribuzione di risultato
- € 226,33 annui per IVC-2022
- € 1.516,41 annui per "una tantum" anno 2024

Con la precisazione, di cui al punto precedente, che nessuna somma viene erogata a titolo di IVC-2019 per le motivazioni sopra esposte.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e viene trasmesso agli uffici competenti per la sua pubblicazione nelle forme stabilite per gli atti soggetti a pubblicazione dall'art 25 del vigente Regolamento di Uffici e Servizi.

Rio Saliceto lì 19/01/2019

L'Amministratore Unico

Santi Marinella

Allegati:

- 1) Foglio di calcolo riassuntivo arretrati da riconoscere per retribuzione posizione
- 2) Foglio di calcolo riassuntivo IVC da riconoscere

verifica dati stipendiali direttore alberto ravanello anno 2021

	DES_VOCE	COD	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	TOT
Stipendio base		EA101	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	3.481,60	41.779,20
Vacanza contrattuale		EA107	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
Retrib.di posizione		EA183	1.694,77	2.002,46	2.002,46	2.002,46	2.002,46	2.002,46	2.002,46	2.002,46	2.002,46	2.002,46	2.002,46	2.002,46	23.721,83
Arr. retrib. di posizione		EEA105	0,00	474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,56
Rec. vacanza contrattuale		EAR107	0,00	-23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,32
13ma: stipendio base		EAT101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,60
13ma: retr. posizione		EAT183	1.694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,69	2.002,46
Arr. stipendio base AP		EAU001	0,00	0,00	1.007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,11

72.466,76

sintesi voci totali annuali	45.260,80
stipendio tabellare+13esima	1.694,77
posizione 13esima anno precedente	(+) 13-esima competenza 2020 : arretrato 2020 pagato a gennaio 2021
totale retribuzione posizione comp.za 2021	26.032,00
arretrati retrib. posizione	-2.002,48
ivc	
arretrati st.tabellare	

in data 17/12/2020 siglato nuovo CCNL TRENNIO 2016-2018

il quale prevede:

1) tabellare per l'anno 2020 deve incrementarsi di 125,00 euro x 13 mesi = 1.625,00 euro annui lordi
pertanto il calcolo arretrati deve essere così effettuato:

arretrati 2020	1.625,00
(-) storno i.v.c. erogata 2020 :	-617,89
arretrato tabellare 2020 (netto ivc)	1.007,11
su cedolino paga erogati euro	1.007,11
differenza	0,00

2) incremento retrib. posizione di euro 409,50 a decorrere dal 01-01-2018

arretrato retrib. posiz. 2020	409,50
su cedolino paga erogati euro	-474,56

pertanto a titolo di arretrati vanno trattenuti -65,06

decreto n. 22/2019 - primo incarico

importi dal 01/01/2020	annuo (x13)	importo sbagliato ma corretto su cedolini 2020 di euro 43.310,90
tabellare	41.968,00	corretto su cedolini 2020
retrib.posizione	22.032,00	
retrib.risultato	6.000,00	

decreto amministratore unico n.01/2021

a decorrere dal 01-01-2021		
nuovo tabellare (ai sensi nuovo ccnl)	45.260,77	incremento di 4000 euro rispetto precedente decreto
incremento retrib.posiz.	26.032,00	
ma nell'anno 2021 erogati solo:	24.029,52	
pertanto a titolo di recupero rata retrib.posiz.	2.002,48	

sintesi importi :	
recupero importo mancante arretrato tabellare sul 2020	0,00
trattenuta per erogazione superiore arr.to retrib.posizione sul 2020	-65,06
recupero rata mancante retribuzione posizione 2021	2.002,48
(+) recupero incremento annuale Retr.Pos. Triennio 2021-2023 (409,50x3)	1.228,50
totale arretrati e storni retrib.posizione in favore di alberto ravanello :	3.165,92

poi a regime sul 2024 la retribuzione pos.ne annua passa da:	
(+) incremento annuo ccnl 17-12-2020	26.032,00
totale retrib.pos. Aggiornata anno 2024 .	409,50
	26.441,50
rata mese (13 mensilità) :	2.033,96
incremento rata mese :	31,50

allegato n.2 decreto 02/2024

note:

a) prima dell'entrata in vigore del ccnl dirigenti del 17/12/2020, ai dirigenti doveva essere pagata (per l'anno 2020) le seguenti ivc:

- 1) ivc 2010, da luglio 2010 = euro 24,21 (come disposto da precedente ccnl)
- 2) ivc 2019 - disposta dalla legge finanziaria - dal luglio 2019 = euro 24,37

Pertanto, per tutto il 2020 l'IVC della dirigenza era complessivi di €. 48,58 mensili.

b) da gennaio 2021 applicando il CCNL 2016/2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020 l'IVC si è ridotta ad €. 24,37 mensili.

c) alla stessa nell'anno 2022 si sono aggiunti per il periodo aprile/giugno €. 10,44 poi divenuti dal luglio 2022 €. 17,41.

d) pertanto, per l'intero anno 2023, l'IVC della dirigenza ammontava a complessivi €. 41,78 mensili.

e) da gennaio 2024 applicando l'incremento su quella del 2022/2024 di 6,7 punti si dovrebbe avere un importo di €. 24,37 + (€. 17,41 * 6,7) + 17,41 = €. 158,43 mensili

fonti:

ivc 2010 CCNL dirigenti del 17/12/2010 (euro 24,21 dal 01-07-2010)

ivc 2019 Legge Bilancio 2019 - legge 145 del 30/12/2018 - comma 440 dell'art. 1 (euro 24,37 dal 01-07-2019)

n.b. : **CCNL 17/12/2020, a decorrere dal 01/01/2021, riassorbe l'IVC 2010, ma non quella 2019, che pertanto rimane**

ivc 2022 Legge Bilancio 2022 - legge 234 del 30/12/2021 - comma 609 dell'art. 1 (euro 10,44 dal 01-04-2022; euro 17,41 dal 01-07-2022)

una tantum 2023 1,5% stipendio, pari ad euro 52,22 mensili x 13 mens.ta (legge bilancio 2023 - L. 197 del 29/12/2022 - comma 330 , art.1)

una tantum 2024 inizialmente vale solo per i tempi determinati (c.d. decreto anticipi),
ma poi dal testo dell'art. 1, comma 28, della legge di bilancio 2024 (legge 213 del 30/12/2023) è evidente che si applica anche ai tempi determinati
pari a 6,7 volte l'ivc dal 01/07/2022, ovvero 6,7 x 17,41

n.b. : **ipotesi di CCNL per il triennio 2019-2021, siglata il 11/12/2023, a decorrere dal 01/01/2021, riassorbe l'IVC 2019, ma non quella 2022 + una tantum, che pertanto rimangono**

peraltro i dati corretti ivc sono:

anno 2020

mes	ivc 2010	ivc 2019	totale
1	24,21	24,37	48,58
2	24,21	24,37	48,58
3	24,21	24,37	48,58
4	24,21	24,37	48,58
5	24,21	24,37	48,58
6	24,21	24,37	48,58
7	24,21	24,37	48,58
8	24,21	24,37	48,58
9	24,21	24,37	48,58
10	24,21	24,37	48,58
11	24,21	24,37	48,58
12	24,21	24,37	48,58
13	24,21	24,37	48,58
tot	314,73	316,81	631,54

riassorbita da incremento tabellare CCNL del 17/12/2020

verrà riassorbita come da ipotesi CCNL 2019-2021 firmata il 11/12/2023

a seguito CCNL 17/12/2020, a decorrere dal 01/01/2016, l'IVC 2010 viene riassorbita, ma rimane la IVC 2019

anno 2021

mes	ivc 2010	ivc 2019	totale
1	0	24,37	24,37
2	0	24,37	24,37
3	0	24,37	24,37
4	0	24,37	24,37
5	0	24,37	24,37
6	0	24,37	24,37
7	0	24,37	24,37
8	0	24,37	24,37
9	0	24,37	24,37
10	0	24,37	24,37
11	0	24,37	24,37
12	0	24,37	24,37
13	0	24,37	24,37
tot	0	316,81	316,81

* verrà riassorbita come da ipotesi CCNL 2019-2021 firmata il 11/12/2023

anno 2022

mese	ivc 2019	ivc 2022	totale
1	24,37	0	24,37
2	24,37	0	24,37
3	24,37	0	24,37
4	24,37	10,44	34,81

5	24,37	10,44	34,81
6	24,37	10,44	34,81
7	24,37	17,41	41,78
8	24,37	17,41	41,78
9	24,37	17,41	41,78
10	24,37	17,41	41,78
11	24,37	17,41	41,78
12	24,37	17,41	41,78
13	24,37	17,41	41,78
tot	316,81	153,19	470

* verrà riassorbita come da ipotesi CCNL 2019-2021 firmata il 11/12/2023

anno 2023

mes	ivc 2019	ivc 2022	totale	una tantum
1	24,37	17,41	41,78	52,22
2	24,37	17,41	41,78	52,22
3	24,37	17,41	41,78	52,22
4	24,37	17,41	41,78	52,22
5	24,37	17,41	41,78	52,22
6	24,37	17,41	41,78	52,22
7	24,37	17,41	41,78	52,22
8	24,37	17,41	41,78	52,22
9	24,37	17,41	41,78	52,22
10	24,37	17,41	41,78	52,22
11	24,37	17,41	41,78	52,22
12	24,37	17,41	41,78	52,22
13	24,37	17,41	41,78	52,22
tot	316,81	226,33	543,14	678,86

* verrà riassorbita come da ipotesi CCNL 2019-2021 firmata il 11/12/2023

** l'una tantum 2023 è stata correttamente erogata

anno 2024

mes	ivc 2019	ivc 2022	una tantum	totale
1	24,37	17,41	116,65	158,43
2	24,37	17,41	116,65	158,43
3	24,37	17,41	116,65	158,43
4	24,37	17,41	116,65	158,43
5	24,37	17,41	116,65	158,43
6	24,37	17,41	116,65	158,43
7	24,37	17,41	116,65	158,43
8	24,37	17,41	116,65	158,43
9	24,37	17,41	116,65	158,43
10	24,37	17,41	116,65	158,43
11	24,37	17,41	116,65	158,43
12	24,37	17,41	116,65	158,43
13	24,37	17,41	116,65	158,43
tot	316,81	226,33	1.516,41	2.059,55

* verrà riassorbita come da ipotesi CCNL 2019-2021 firmata il 11/12/2023

nota bene:

nella ipotesi ccnl dell'Area FUNZIONI LOCALI Periodo 2019-2021, sottoscritta il 11/12/2023 si prevede:

art.2 comma 6

- a decorrere da aprile 2022 IVC 30% indice istat IPCA
- a decorrere da luglio 2022 IVC 50% indice istat IPCA

art. 37 comma 2

gli incrementi del tabellare previsti dal comma 1, devono intendersi comprensivi dell'anticipazione IVC Legge Bilancio 2019 - legge 145 del 30/12/2018 - comma 440 dell'art. 1 (euro 24,37 dal 01-07-2019)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Riproduzione Cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale.